



*Università per Stranieri “Dante Alighieri”
di Reggio Calabria*

DECRETO RETTORALE
n° 35/2018 del 05 luglio 2018

BANDO per il CONFERIMENTO di BORSE DI STUDIO
Corso Mediatore per l’Intercultura e la Coesione Sociale in Europa
(MICSE)
ANNO ACCADEMICO 2016-2017

IL RETTORE

- VISTO** il D.R. n. 288 del 25 novembre 2013 con il quale, su conforme parere del Mi.U.R., è stato emanato lo Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri di Reggio Calabria, in GURI, serie generale del 14 dicembre 2013 n. 293;
- VISTO** il Decreto di accreditamento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 0000435 del 15 giugno 2016;
- VISTO** il Progetto MICSE - Mediatore per l’Intercultura e la Coesione Sociale in Europa, proposto dal MIUR - Direzione generale per lo studente l’integrazione e la partecipazione, finanziato dal Ministero dell’Interno sul fondo FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020);
- CONSIDERATO** che il Corso di Laurea come sopra denominato, accreditato e progettato ha avuto avvio con l’Anno Accademico 2016/2017;
- CONSIDERATA** l’esigenza di procedere all’assegnazione delle Borse di studio previste in progetto a favore degli iscritti extracomunitari;
- TENUTO CONTO** che alla data di scadenza del Bando pubblicato con D.R. 42/2017 del 29 novembre 2017 non sono pervenute domande.

B A N D I S C E

la riapertura del concorso per il conferimento di **n. 16** Borse di Studio di importo equivalente ad euro 3.300,00 (€ tremilatrecento) cadauna.

Art. 1

Destinatari

1. Possono partecipare al concorso di cui al presente Bando gli studenti gli studenti extracomunitari immatricolati, per l'A.A. 2016/2017, presso il Corso di laurea triennale MICSE dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria:

Art. 2

Esclusione ed incompatibilità

1. Saranno esclusi dal concorso i candidati che:
 - a) non siano in possesso dei requisiti previsti dal Bando a pena di esclusione;
 - b) siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione.
2. Il trasferimento da ovvero ad altra Università o la rinuncia agli studi determina la perdita del diritto ai benefici messi a concorso.

Art. 3

Condizioni economiche

1. La condizione economica e patrimoniale deve essere certificata o dalla attestazione ISEE o attraverso apposita, equivalente documentazione, rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 art. 46, comma 5, e sarà valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal D.P.C.M. 9 aprile 2001.
2. L'Ateneo si riserva la facoltà di segnalare agli Organi preposti, per i dovuti accertamenti, le attestazioni fiscali degli studenti risultati vincitori del presente Bando e alcuni altri prelevati a campione tra quelli presentati.
3. I redditi e i patrimoni, prodotti all'estero, del nucleo familiare di uno studente che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'ISEE, sono valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno di riferimento, così come definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del D.l.g. 28 giugno 1990, n. 167.

Art. 4 Criteri per la determinazione del merito e per usufruire dei benefici

1. Per partecipare al concorso ed usufruire dei benefici occorre
 - a) avere conseguito, nel **CORSO DI LAUREA TRIENNALE – MICSE** almeno **15 Crediti**, alla data del **8 luglio 2018**, riportando una media non inferiore a **25/30**.
2. Gli importi saranno erogati in un'unica soluzione.

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda e termini di scadenza

1. All'indirizzo www.unistrada.it nell'Area delle segreterie studenti è possibile reperire tutte le informazioni relative al presente BANDO, nonché tutte le altre indicazioni che interessano.
2. **La domanda di ammissione al Bando per le borse di studio dovrà essere compilata on-line, accedendo alla piattaforma e-learning.**
3. La scadenza dei termini perentori per la presentazione della domanda per la richiesta di Borsa di Studio è fissata per giorno **11 luglio 2018**.
4. Alla domanda, **pena l'esclusione dal concorso**, dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato “.pdf”:
 - a) Documento di identità;
 - b) **Modello ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda.**
5. Gli studenti sono responsabili della completezza dei documenti presentati e della rispondenza alle disposizioni contenute nel bando. L'accettazione della documentazione da parte dell'Ufficio non costituisce avallo per la regolarità della stessa. L'Ateneo si riserva di controllare e/o verificare in qualsiasi momento la documentazione presentata dagli studenti.

Art. 6 Attività di controllo e sanzioni

1. L'Ateneo potrà richiedere tutta la documentazione che riterrà necessaria per provvedere al controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo verifiche sia amministrative che fiscali. I controlli, ai sensi dell'art.4, comma 15, del D.C.P.M. 9 aprile 2001, potranno essere effettuati anche successivamente all'erogazione della borsa; in caso di revoca dei benefici concessi, lo studente è tenuto a restituire la parte in denaro se già ricevuta.

3. Non saranno accolti quei ricorsi che si riferiscono ad errori compiuti dallo studente, per causa di dati forniti da uno dei componenti del suo nucleo familiare, da liberi professionisti o altri nella compilazione della domanda.

Art. 10 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

1. I dati contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, finalizzate alla elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle Borse di studio.
2. La presentazione dei dati richiesti è **obbligatoria** per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione consegue l'**esclusione** dal concorso medesimo.
3. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui al d.lsg. 196 del 2003 e s.m.i.
4. Lo studente, all'atto della presentazione della domanda, dovrà appositamente consentire, **a pena d'esclusione**, il trattamento dei dati personali nei termini previsti dall'art. 13 del d.lgs. 196 del 2003.

Art. 11 Norma di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle altre disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. L'Ateneo si riserva la facoltà di adeguare le disposizioni, di cui al presente bando, alle eventuali novità normative che dovessero intervenire in materia.

Reggio Calabria 02 luglio 2018

Il Rettore
(Prof. Salvatore Berlingò)
